



STATUTO SOLE APS

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE

Articolo n.1

È costituita quale Ente del terzo settore, in conformità al dettato dell'art. 35 del D. Lgs 117/2017, un'associazione denominata "SOLE APS", nel numero minimo dei soci (sette) previsto dalla legge, con sede in Roma, via Virginio Orsini n.21, presso Studio Legale Del Re.

L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) che verrà richiesta ai sensi dell'art.22 del [d.lgs. n.117/2017](#).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

SCOPO

Articolo n.2

L'associazione "SOLE APS", d'ora in avanti anche solo "Associazione", si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Articolo n.3

L'associazione opera per il perseguimento, con le modalità sopra specificate, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale di cui all'art. 5 e art.6 del Codice del Terzo Settore.

L'attenzione sarà rivolta in particolar modo alle famiglie meno abbienti e con comprovate difficoltà economiche al fine di favorirne il giusto supporto e la corretta informazione indispensabili per affrontare al meglio l'arrivo di una nuova vita.

L'Associazione si propone di realizzare attività di sostegno nei primi giorni post-partum, di organizzare corsi educativo-formativi e di disporre brochures ed eventi informativi e divulgativi, al fine di coinvolgere il maggior numero di persone ed altre organizzazioni, diffondendo e affermando i valori etici che ruotano intorno alla maternità.

In particolare, l'Associazione persegue le seguenti finalità:

a. Preparazione per il rientro a casa

Prima che nasca il bambino si provvederà a seguire la futura mamma nella preparazione della valigia, nell'acquisto di tutti i prodotti necessario per il neonato (tutine, body, creme, saponi, etc...) in modo tale da evitare acquisti inutili.



b. Volontariato Ospedaliero

L'Associazione stipulerà accordi con strutture ospedaliere presenti sul territorio per organizzare turnazioni di volontari qualificati che possano sostenere le mamme, che sono ancora ricoverate ed hanno bisogno di aiuti quali: spostare il neonato dalla sua culla al letto della mamma per far sì che mangi, aiutarla nel cambio pannolino o anche più semplicemente aiutarla tendendole una mano ad alzarsi e prendersi cura di se.

c. Sostegno post-partum a casa

L'Associazione, in virtù di accordi, fornirà personale qualificato (pediatri, ostetriche, puericultrici, osteopati, psicologi, etc.) per offrire assistenza domiciliare e/o telefonica post-partum per chiarire tutte i dubbi successivi al ritorno a casa, senza nessuno cui affidarsi.

d. Convegni

L'Associazione organizzerà periodicamente convegni in presenza e/o a distanza sui temi inerenti la puericultura, la maternità e la genitorialità.

e. Condivisione tra mamme

L'Associazione si farà parte attiva affinché le mamme si sentano meno sole mettendole in contatto tramite gruppi WhatsApp, per confrontarsi e sostenersi a vicenda, ed organizzando attività di gruppo.

f. Corsi Formativi

L'Associazione organizzerà corsi per la sicurezza onde formare i genitori con corsi di primo soccorso pediatrico, manovre di disostruzione e di rianimazione.

g. Collaborazioni

L'Associazione collaborerà con altre associazioni ed aziende in modo da poter offrire più servizi alle famiglie, onde costituire un punto di riferimento.

h. Attività collaterali

L'Associazione provvederà ad istituire corsi di educazione, istruzione e formazione, anche con riferimento alla legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di formazione, di organizzazione e gestione di attività di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

Articolo n.4

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.



Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Articolo n.5

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

CAPITALE SOCIALE

Articolo n.6

Il capitale sociale della associazione è convenuto in euro 15.000,00= (quindicimila/00) che viene versato da parte di un associato.

SOCI

Articolo n.7

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, che ne condividono gli scopi e che intendono impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo od ai procedimenti infra previsti. La qualità di socio non è cedibile né per atto tra vivi né mortis causa.

Articolo n.8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata in forma scritta al Consiglio Direttivo, completa di tutti i dati richiesti. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante entro trenta giorni dal deposito o invio della domanda. L'adesione del socio, assunta con delibera a maggioranza del Consiglio Direttivo, è annotata nel libro soci.

Il rigetto della domanda di iscrizione si avrà con comunicazione scritta, inviata venti giorni dopo la deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso trascorso il termine di sessanta giorni dall'invio o deposito della domanda, senza ricevere alcuna risposta, la domanda si intenderà non accettata.

In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.



DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Articolo n.9

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare, con diritto di voto, alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro i successivi quindici giorni lavorativi.

Articolo n.10

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Articolo n.11

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) per recesso, a seguito di presentazione di comunicazione scritta;
- d) per esclusione.

Articolo n.12

Il socio ha il diritto di recedere, con comunicazione scritta, dall'iscrizione nella associazione, in qualsiasi momento, con effetto dalla successiva delibera del Consiglio Direttivo da aversi entro il termine di giorni venti lavorativi dalla predetta comunicazione di recesso.

Il Consiglio Direttivo procederà quindi alla cancellazione del nominativo dal libro dei soci.

Resta fermo l'obbligo per il socio receduto al pagamento della quota sociale per l'anno in corso.

Articolo n.13

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti e ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che, senza adeguata ragione, si mettano in condizione di inattività prolungata; oppure che subiscano condanne penali anche non definitive; ovvero che con il loro comportamento interno e/o esterno manifestino di non condividere le finalità dell'associazione.

L'esclusione del socio è deliberata, a maggioranza, dal Consiglio Direttivo.

Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha trenta di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre sessanta giorni dal ricorso medesimo.



VOLONTARI

Articolo n.14

Sono <volontari> gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario ex art. 17 comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Articolo n.15

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di euro 10,00 (dieci/00) giornalieri ed euro 150,00 (centocinquanta/00) mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Articolo n.16

Non si considera <volontario> l'associato che, occasionalmente, coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo.

SOSTENITORI

Articolo n.17

Possono, altresì, essere riconosciuti in qualità di <sostenitori> tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I <sostenitori> non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.



LAVORATORI

Articolo n.18

L'associazione, con il proprio Consiglio Direttivo, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Articolo n.19

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo n.20

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo chiedono almeno due consiglieri del Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Articolo n.21

Per convocare l'Assemblea, il Presidente del Consiglio Direttivo invia una comunicazione pec, ovvero mail, curandone di avere risposta per avvenuta ricezione, o tramite lettera raccomandata a/r, contenente il giorno e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Articolo n.22

L'Assemblea deve essere convocata con un preavviso di almeno otto giorni, ovvero, in casi di obiettiva



urgenza, con un preavviso di tre giorni; in questo ultimo caso la convocazione potrà avvenire a mezzo sms, WhatsApp, telefax o mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno e l'ora della prima e della eventuale seconda convocazione, il luogo e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci iscritti nel libro dei soci; non sono convocati i soci estromessi, che abbiano però presentato ricorso e siano in attesa del giudizio definitivo dell'Assemblea.

Articolo n.23

L'Assemblea si intende ritualmente costituita, anche senza convocazione, ove presenti tutti i soci e l'intero organo amministrativo (e di controllo, se nominato) e nessuno si oppone agli argomenti che vengono posti all'ordine del giorno.

Articolo n.24

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nel libro, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi soltanto ad altro socio; l'Assemblea è altresì validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ciascun socio può essere portatore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Articolo n.25

Per le votazioni si procede per alzata di mano. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sinteticamente redatto dal Segretario dell'Assemblea, nominato dal Presidente, e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario medesimo.

Articolo n.26

L'Assemblea ha le seguenti attribuzioni:

- discute ed approva il bilancio sociale;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone il numero dei componenti, nonché del suo presidente;
- procede, ove esistente, all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;



- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo n.27

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita, in qualità di Presidente, la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali deleghe o limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore.

Articolo n.28

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta con un preavviso di almeno tre giorni a mezzo mail, previamente comunicata da ciascun consigliere; è fatto obbligo ai consiglieri di munirsi, entro trenta giorni dalla nomina, di un indirizzo mai nonché di posta certificata.

In casi di comprovata urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con qualunque mezzo idoneo, con solo ventiquattro ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri e le deliberazioni, ad alzata di mano, sono prese a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo si intenderà comunque validamente convocato e costituito con la presenza di tutti i Consiglieri e che tutti si dichiarino disponibili ed informati sugli argomenti da discutere.



Articolo n.29

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione dello scopo sociale e delle attività che non siano riservate per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico, ma non esclusivamente:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vicepresidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- predispone il programma generale annuale di attività;
- individua le attività, diverse da quelle d'interesse generale, esperibili dall'associazione;
- approva il regolamento per i lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento interno predisposto per il funzionamento dell'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce deleghe, procure speciali o generali ai medesimi consiglieri;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- conferisce incarichi e deleghe a professionisti e ne sottoscrive i relativi contratti;
- riceve le domande di adesione di nuovi soci ed assume le delibere di accettazione, non accettazione o decide di non assumere delibera;
- ratifica gli eventuali provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alle domande di recesso del socio;
- delibera in ordine ai provvedimenti di esclusione del socio;
- riscuote qualsiasi pagamento da parte dei soci e dei terzi;
- riceve ed accetta donazioni, beneficenza e gratuità varie;
- apre e chiude conti correnti bancari, delegando alla firma il suo Presidente, che potrà a sua volta dare delega di cassa a persona di sua fiducia.

Articolo n.30

Nel caso in cui venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, ma restandone in carica la maggioranza, Consiglio Direttivo coopterà tra i soci i Consiglieri mancanti che resteranno in carica fino alla prima assemblea per l'approvazione del bilancio, dove verranno nominati dall'Assemblea. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Consiglio Direttivo decade ed il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.



IL PRESIDENTE

Articolo n.31

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione, ha l'uso della firma sociale e la rappresentanza in tutti i procedimenti, sottoscrivendo e rilasciando deleghe e procure ad avvocati o professionisti.

Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a ricevere ed effettuare pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo ed a rilasciare quietanze, ad aprire o estinguere conti correnti, ritirare le credenziali per home banking, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con verbale del Consiglio Direttivo, con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL VICEPRESIDENTE

Articolo n.32

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle assemblee e nei consigli direttivi, per assenza o impedimento del Presidente.

Al medesimo possono essere conferite deleghe operative e rappresentative, con delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento grave del Presidente ne assume tutte le funzioni, convocando tempestivamente l'assemblea per le decisioni al riguardo.

Può assumere il ruolo di Segretario, se non nominato.

IL TESORIERE

Articolo n.33

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. ha la delega di cassa presso gli istituti bancari, con ampio potere di operare con tali istituti nonché uffici postali o altro, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidate dagli organi statutari. L'operatività può essere limitata ad un determinato importo con delibera del Consiglio Direttivo.

IL SEGRETARIO

Articolo n.34



Al Segretario, se nominato, spetta il compito di redigere e tenere aggiornati il libro dei soci, il libro dei verbali delle sedute di Consiglio Direttivo e dei verbali di Assemblea, libri affidati alla sua custodia.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Articolo n.35

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Articolo n.36

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.



In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Articolo n.37

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Articolo n.38

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo n.39

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.



Articolo n.40

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Articolo n.41

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Articolo n.42

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Articolo n.43

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.



SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Articolo n.44

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dal presente Statuto e dalla Legge.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

NORMA FINALE

Articolo n.45

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.